



# COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

**OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA n.543/2018 VERTENZA Marino Maria Bianca C/COMUNE SALA CONSILINA.**

**Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale.**

Con atto di citazione notificato in data 12/5/2016 acclarato al n.9263/2016 di prot. gen.le lo stesso giorno, la sig.ra Marino Maria Bianca, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maina, ha citato il Comune di Sala Consilina dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina all'udienza fissata per il del giorno 8/7/2016 per le motivazioni riportate nell'atto di citazione medesimo, onde sentire dichiarare la responsabilità del Comune di Sala Consilina per il verificarsi dell'evento lesivo occorso in data 28/9/2015 a seguito di una caduta causata da un avvallamento della pavimentazione formatosi all'attacco della cunetta con il nastro di asfalto, per l'effetto condannarlo al risarcimento delle lesioni riportate con vittoria di spese e compensi di lite.

In conseguenza del succitato atto di citazione ed a seguito della relazione all'uopo redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzione unitamente all'agente di Polizia Urbana, con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 16/5/2016 esecutiva ai sensi di legge, per tutte le motivazioni nella stessa rappresentate, e' stato deciso di costituire l'Ente nel giudizio intrapreso, conferendo per l'effetto incarico alla d.ssa Passannante Antonietta al fine di esperire ogni necessaria ed utile azione a tutela delle ragioni del Comune.

Il giudizio in parola si è concluso con la sentenza n.543/2018 pubblicata il 4/10/2018, notificata ai sensi della legge 53/1994 a cura dell'avv. Francesco Maina il 28/11/2018, con la quale il Giudice di Pace di Sala Consilina, per tutte le motivazioni nella stessa evidenziate, ha accolto la domanda e per l'effetto ha condannato il Comune di Sala Consilina al pagamento in favore della sig.ra Marino Maria Bianca della somma di euro 1.359,32 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, al pagamento delle spese processuali della parte attrice, liquidate in euro 125,00 per spese, euro 1000,00 per onorari di causa, oltre forfetizzazione, iva e cap come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate nella complessiva somma di euro 500,00 oltre IVA e cassa se dovute.

In merito alla succitata sentenza il legale del Comune, la d.ssa Passannante con nota pec del 14/12/2018, acclarata al n.20810/2018 di prot.gen.le, ha comunicato testualmente "che non vi sono estremi per proporre appello f.to dott.ssa Antonietta Passannante".

Non si e' proceduto pertanto ad appellare la sentenza in parola, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del Giudice di Pace, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..

Con nota pec pervenuta in data 28/12/2018 acquisita al n.21544 di prot.gen.le l'avv. Maina, legale di controparte, in virtù di quanto stabilito dal Giudice di Pace di Sala Consilina con la sentenza sopra richiamata, ha trasmesso il conteggio analitico delle somme dovute alla sua cliente, rappresentando che le spese di CTU sono state già anticipate e pagate dalla sua assistita in corso di causa, ragione per cui alla sig.ra Marino Maria Bianca spetta il rimborso di quanto anticipato.

A seguito della nota pec pervenuta in data 24/4/2019, acclarata al n.6318 di prot.gen.le, con la quale l'avv. Maina ha sollecitato il pagamento della somma spettante alla sua cliente in virtù della surrichiamata sentenza, con determina dirigenziale n.93 del 14/5/2019, al fine di evitare possibili maggiori oneri per l'Ente, nelle more del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, alla luce della consolidata giurisprudenza contabile in materia, e' stato provveduto al pagamento della somma di euro Euro 3.300,51 come appresso distinta:

- Sorta capitale Euro 1.359,32
- Interessi Euro 8,19
- Spese CTU Euro 500,00
- IVA su spese CTU Euro 110,00
- Compensi di lite Euro 1.000,00
- Rimborso S.G. 15% Euro 150,00
- CPA Euro 46,00
- Spese Euro 127,00

Si è proceduto in tal senso facendo richiamo alla delibera n.2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Regione Sicilia, (le cui argomentazioni sono state condivise anche dai giudici contabili campani -delibera Corte dei Conti Campania n.2/2018) secondo cui in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, l'ente può procedere al pagamento ancor prima della delibera consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito. Anzi la prassi seguita dagli Enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio Comunale, comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive nei caso in cui la predetta delibera non intervenga in tempi ragionevoli; l'indicazione inoltre corrisponde alla diversa posizione riservata dal legislatore alle sentenze esecutive, in quanto il Consiglio Comunale, a differenza delle altre ipotesi di debito fuori bilancio, non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilito nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, rappresentando il riconoscimento di tale debito, un atto dovuto.

Il Consiglio Comunale, pertanto, può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con conseguente inoltro come per legge, dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti.

Lì 14/5/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRIGENTE f.f. DELL'AREA AA.GG.  
Dr. Lucio Pisano

Amq/seqr